



ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 "A. LA MARMORA"

Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel. 070 571445 - Fax 070 5788235

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it

Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929

CIRC. n. 035 del 04.10.2024

Al personale DOCENTE
Ai GENITORI degli alunni
E per c.c. al personale ATA
al DSGA

Registro Elettronico
Nel sito
Agli ATTI

Oggetto: Obbligo scolastico e vigilanza assenze alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;
- VISTO l'art. 5 comma 1 del D. Lgs 62/2017;
- VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
- VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
- VISTA in particolare la **Legge n. 159/23** (c.d. "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";
- VISTO l'**art. 570-ter** nel **Codice Penale** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- PRESO ATTO che compete al Dirigente Scolastico e al Sindaco la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;

INFORMA

le famiglie degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sulle disposizioni di legge relative all'**obbligo scolastico** che le famiglie sono tenute a rispettare.

La scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, è preposta alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, in caso di inadempienza da parte dei genitori, deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco e ai servizi sociali del Comune di residenza del minore.

In particolare si evidenzia che la recente normativa ha previsto **l'inasprimento delle pene** verso i soggetti inadempienti (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale tutori legali) inserendo le seguenti pene

- **reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione**: sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge;
- **reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico. Le segnalazioni al Sindaco da parte della scuola vengono inviate per:
 - **assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi**;
 - **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi;

DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA DELLE ASSENZE

Visto quanto previsto dalla legge, al fine di ottemperare all'obbligo per il Dirigente Scolastico di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico degli alunni dai 6 ai 16 anni, si forniscono di seguito le disposizioni a carattere permanente per i docenti e per gli uffici di segreteria.

Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:

1. **Evasione**: l'alunno iscritto non si è mai presentato;
2. **Elusione**: assente da più di 15 gg. senza motivazione accertata;
3. **Frequenza irregolare**;
4. **Abbandono**.

Si precisa che le **assenze superiori a 15 giorni**, anche non consecutivi, si considerano giustificate solo a fronte della presentazione del certificato del medico curante, o altro medico di una struttura ASL pubblica, che attesti che le assenze sono dovute a malattia del minore. Non sono ammesse altre tipologie di giustificazione delle assenze se non per comprovati e certificati motivi che hanno impedito la frequenza scolastica del minore.

Qualora ricorrano le condizioni di mancato assolvimento dell'obbligo, i **coordinatori di classe** devono:

- informare tempestivamente la famiglia nei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e abbandono) utilizzando il modulo allegato;
- far pervenire alla segreteria alunni la segnalazione consegnando il modulo consegnato alla famiglia e firmato da almeno uno dei genitori;

La **segreteria alunni**:

- in caso di assenze prolungate o mancata frequenza l'ufficio di segreteria informa il Dirigente Scolastico;
- in caso di inadempienza, la Segreteria didattica deve:
 - Inviare **comunicazione alla famiglia**, invitando all'assolvimento dell'obbligo scolastico e/o a giustificare le assenze superiori a 15 giorni con certificato medico o specifica giustificazione;
 - In assenza di idonea giustificazione da parte dei genitori, **inviare segnalazione ai servizi sociali del Comune** di residenza dell'alunno/a;
- Se l'alunno/a non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la segreteria alunni deve:
 - indirizzare comunicazione al Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
- In presenza di genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno/a per fare ritorno al Paese d'origine, la segreteria alunni deve fare sottoscrivere loro una dichiarazione in merito alla all'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica, utilizzando il modello allegato.

OBBLIGO FREQUENZA ALUNNI SECONDARIA DI I GRADO

Inoltre si ricorda che, per gli alunni della **scuola secondaria di I grado**, la normativa oltre all'obbligo scolastico prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale complessivo di tutte le discipline, senza la quale l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato. Il numero di assenze massimo consentito è pari a:

- indirizzo ordinario (30 ore settimanali): **n. 247,5 ore annue** su monte ore di 990 (circa 41 giorni)
- indirizzo musicale (33 ore settimanali): **n. 272 ore annue** su monte ore di 1.089 (circa 45 giorni)

NOTA BENE: il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'**ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva o all'esame finale di Stato.

Sono **comutate come ore di assenza**:

- Le entrate alla seconda ora di lezione o successive*
- Le uscite anticipate*;
- L'assenza dalle lezioni per malattia;
- Le sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica;
- La non frequenza alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni, ecc.

*Salvo casi autorizzati dal DS per esonero dall'IRC e/o terapie presso centri medici, o riduzione oraria per situazioni particolari.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che *“le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Il Collegio docenti ha previsto le seguenti **DEROGHE ai limiti di assenze** previste per casi eccezionali, certi e documentati (Rif. Documento di valutazione alunni Delibera n. 37 del 07.01.2019):

- gravi motivi di salute - documentate da certificazione medica specialistica;
- terapie e/o cure programmate - documentate da certificazione medica specialistica;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- particolari condizioni di svantaggio socio-economico per alunni seguiti dai servizi sociali;
- per gli alunni stranieri: il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;

Tutte le **assenze oggetto di deroga** devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate al rientro dell'alunno/a mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti. Le **assenze per gravi motivi di salute** devono essere documentate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

Resta inteso che la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi costituisce elusione dell'obbligo di istruzione.

* * * * *

I **genitori** hanno la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli accedendo al Registro Elettronico.

Tutti i docenti sono tenuti ad una attenta, corretta e puntuale registrazione delle presenze e assenze degli alunni nel registro elettronico della classe, che costituisce a tutti gli effetti il documento ufficiale della classe.

I **docenti coordinatori** di classe, al fine di assolvere all'obbligo di vigilare la regolare frequenza degli alunni in obbligo scolastico (Primaria e Secondaria), verifichino periodicamente il numero delle ore/giorni di assenza degli alunni delle proprie classi e, in caso di **assenze pari o superiori a 15 giorni** nell'arco dei tre mesi, lo **segnalino alla famiglia per iscritto**, utilizzando il modulo allegato da far controfirmare ai genitori e riconsegnare in segreteria per quanto di competenza.

Si confida nella piena collaborazione di tutti per un proficuo anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Lisa V. Cao

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993